

		2018	2018	NOTE	
<b>Risorse stabili</b>					
A R T 6 7 C O M M A 1	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. (ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018)		€ 201.376,26	Importo consolidato tutte le risorse decentrate stabili (135.257,08 + 39.920,02 + 26.199,16)	
	A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (ART. 67 C.1 E ART. 15 c. 5 CCNL 2016-18) (con segno meno)				RISPETTO DEL TETTO 2016 per la spesa complessiva art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. (destinate anche se non completamente spese)
	INCREMENTATO di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; (ART. 67 C.2 let. A CCNL 2016-2018)				FINANZIATE DAL RINNOVO CONTRATTUALE QUINDI OLTRE IL TETTO 2016 (€83,20 x n. dipendenti al 31/12/2015, compresi TD a copertura di esigenze ordinarie, no sostituzioni di personale assente)
	INCREMENTATO di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; (ART. 67 C.2 let. B CCNL 2016-2018)			€ 4.786,65	FINANZIATE DAL RINNOVO CONTRATTUALE QUINDI OLTRE IL TETTO 2016 (la norma è riferita agli incrementi a regime = personale in servizio al 1/4/2018, data di conglobamento dell'IVC)
	INCREMENTATO dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; (ART. 67 C.2 let. C CCNL 2016-2018)			€ 5.606,53	RIA dei cessati sino all'anno 2017
	INCREMENTATO di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001; (ART. 67 C.2 let. D CCNL 2016-2018)				residuale
	INCREMENTATO degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; (ART. 67 C.2 let. E CCNL 2016-2018)			€ 55.160,24	Aumento dotazione organica per trasferimento personale.
	INCREMENTATO dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito; (ART. 67 C.2 let. F CCNL 2016-2018)				RISORSA ATTIVABILE ESCLUSIVAMENTE PER LE REGIONI
	INCREMENTATO degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; (ART. 67 C.2 let. G CCNL 2016-2018)			€ 585,82	l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivoNON E' MAGGIOR SPESA, MA SPOSTAMENTO AD ALTRO TITOLO PERTANTO OLTRE IL TETTO 2016 (per il calcolo dello straordinario pagato si è utilizzata la media dell'ultimo triennio 2015/2017)
	INCREMENTATO delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a). (ART. 67 C.2 let. H CCNL 2016-2018)			€ -	(Norma anacronista) sarebbe oltre il tetto?
				€ 267.515,50	TOTALE RISORSE STABILI
			€ 4.786,75	TOTALE RISORSE STABILI EXTRATETTO	
			€ 262.728,75	TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	
<b>Risorse variabili (il Fondo di cui all'art. 67 del CCNL continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno)</b>					
A R T 6 7 C O M M A 3	INCREMENTATO delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; (ART. 67 C.3 let. A CCNL 2016-2018)			4. La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente:  "d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:  a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;  b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;  c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.	
	INCREMENTATO della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; (ART. 67 C.3 let. B CCNL 2016-2018)			€ -	OLTRE FONDO (Piano razionalizzazione della spesa con possibilità di utilizzo al 50%, certificato dai revisori e raggiungimento obiettivi)
	INCREMENTATO delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (ART. 67 C.3 let. C CCNL 2016-2018)			€ 21.500,00	OLTRE FONDO (incentivi funzioni tecniche codice appalti art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.)
	INCREMENTATO degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; (ART. 67 C.3 let. D CCNL 2016-2018)			€ -	OLTRE FONDO (avvocatura)
	INCREMENTATO degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; (ART. 67 C.3 let. E CCNL 2016-2018)			€ 13.754,00	OLTRE FONDO (altro)
	INCREMENTATO delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; (ART. 67 C.3 let. F CCNL 2016-2018)			€ 4.385,31	OLTRE FONDO
	INCREMENTATO delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; (ART. 67 C.3 let. G CCNL 2016-2018)			€ -	OLTRE FONDO (messi notificatori)
	INCREMENTATO di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4; (ART. 67 C.3 let. H CCNL 2016-2018)				Già art. 15 comma 2 del CCNL 1999
	INCREMENTATO di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b). (ART. 67 C.3 let. I CCNL 2016-2018)				Già art. 15 comma 5 del CCNL 1999 compreso 208 CdS per i soli incentivi monetari; no previdenza ed assistenza
	INCREMENTATO di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; (ART. 67 C.3 let. J CCNL 2016-2018)			€ -	Regioni ed Enti solo in prima attuazione
	INCREMENTATO delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies. (ART. 67 C.3 let. K CCNL 2016-2018)			€ -	OLTRE FONDO IN QUESTO SCHEMA, IN ATTESA DI EVENTUALI DIVERSE INTERPRETAZIONI, LA PARTE VARIABILE VIENE STANZIATA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, CON IL PRO-QUOTA DALL'ENTE DI PROVENIENZA, COME DA NORMA DEL CCNL QUI RIPORTATA  OLTRE FONDO DALL'ANNO SUCCESSIVO, IL FINANZIAMENTO VIENE STABILITO DAL NUOVO ENTE CON NUOVE MOTIVAZIONI SULLE ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE VARIABILE, MA CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL VARIABILE NELL'ENTE DI PROVENIENZA
A R T 6 7 C O M M A 4	INCREMENTATO In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. (ART. 67 C.4 CCNL 2016-2018)			vedasi sopra, comma 3, let. h) ART. 15 - Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività  1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:  a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;  b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;  c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;  d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;  e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e	
	INCREMENTATO alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; (ART. 67 C.5 let. A CCNL 2016-2018)				vedasi sopra, comma 2, let. h)
A R T 6 7 C O M M A 5	INCREMENTATO alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c). (ART. 67 C.5 let. B CCNL 2016-2018)			vedasi sopra, comma 3, let. i)	

A R T 6 7 C O M M A 6	<b>INCREMENTATO</b> gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.		
A R T 6 7 C O M M A 7	<b>INCREMENTATO</b> La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.		vedasi oltre, all'art. 15, comma 7
A R T 6 7 C O M M A 8	<b>INCREMENTATO</b> Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.		Solo per regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane
A R T 6 7 C O M M A 9	<b>INCREMENTATO</b> Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.		Per il momento non previsto
A R T 6 7 C O M M A 10	<b>INCREMENTATO</b> Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al d.lgs. n. 219/2016.		solo C CIAA

A R T 6 7 C O M M A 1 1	<b>INCREMENTATO</b> Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.		art. 4, commi 1,2 e 3, DL n. 16/2014
A R T 1 5 C O M M A 7	<b>INCREMENTATO</b> Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.	€	-
A R T 8 C O M M A 1	<b>INCREMENTATO</b> ,,Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	€	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		€	63.060,90
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRA TETTO</b>		€	4.385,31
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI VINCOLATE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EXTRA TETTO</b>		€	35.254,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO</b>		€	23.421,59
RIEPILOGO			
<b>TOTALE FONDO EXTRA TETTO</b>		€	44.426,06
<b>TOTALE FONDO NEL TETTO</b>		€	286.150,34
<b>TOTALE FONDO SENZA DECURTAZIONE</b>		€	330.576,40
<b>DECURTAZIONE - SBILANCIO ANNO 2018 RISPETTO AL TETTO 2016</b>			
<b>TOTALE FONDO NEL TETTO 2018</b>		€	286.150,34
<b>TOTALE FONDO 2018</b>		€	330.576,34